



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE TECNICA - SICUREZZA E DIFESA PORTUALE**

Capitaneria di Porto – La Spezia

SEZIONE TECNICA - SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Largo Michele Fiorillo, 2 - 0187/2581277 – tecnica.cplaspezia@mit.gov.it

ORDINANZA N. 186/2013

Titolo: Integrazione dell'articolo 3.1 dell'Ordinanza n.07/2013 relativa alla "disciplina della navigazione e del traffico nella rada e nel Porto della Spezia"-

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto della Spezia:

VISTA la propria Ordinanza n.07/2013 in data 11 gennaio 2013 con cui è stato disciplinata la navigazione e il traffico nella rada e nel Porto della Spezia;

VISTO il verbale della riunione svoltasi in data 21 agosto 2013 tra i rappresentanti della Capitaneria di Porto della spezia e il Capo della locale Corporazione Piloti con cui è stato individuato un ulteriore punto di fonda per l'ancoraggio delle navi passeggeri che si interfacciano con il Molo Doria del Comune di Portovenere;

VISTA la nota in data 22 agosto 2013 della locale Corporazione Piloti con cui è stato confermato, a seguito di ripetute verifiche in loco, il parere favorevole relativamente all'istituzione di predetto punto di fonda;

RITENUTO opportuno integrare, a tutela della sicurezza della navigazione, il punto di fonda attualmente previsto nella baia di Portovenere;

VISTI gli articoli 17, 30, 62 ed 81 del Codice della Navigazione e 59 del Regolamento per la Navigazione Marittima;

ORDINA

ARTICOLO 1

I punti di fonda della rada esterna, elencati all'articolo 3.1 dell'Ordinanza in premessa citata, vengono così integrati (datum WGS 84 – World Geodetic System 1984):

Denominazione	Coordinate	Posizione da un punto cospicuo	Raggio in metri
Echo 1a	44°03,282'N 009°50,762' E	288° Torre Scuola 0,55 miglia	150

ARTICOLO 2

I punti di fonda E1 ed E1a sono riservati, in via prioritaria, alle unità da passeggeri che si interfacciano con il terminal "Molo Doria" del porto di Portovenere. Durante la sosta di predette navi, all'interno dei punti di fonda assegnati, è vietato l'ancoraggio e la sosta a qualsiasi altra unità.

Le unità autorizzate a sostare nel punto di fonda E1a dovranno avere una lunghezza massima di 100 metri che potrà essere ridotta, su disposizione dell'autorità Marittima, in ragione delle condizioni meteomarine al fine di assicurare in ogni caso un sicuro ancoraggio.

ARTICOLO 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

I trasgressori delle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai termini di legge.

La Spezia, 23 Agosto 2013

IL COMANDANTE
C.V. (CP)  CASTIONI

